



MUNICIPIO DI COMANO

091.941.84.86 . fax 091.941.72.89
municipio@comano.ch

**MESSAGGIO MUNICIPALE N° 293
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE
ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

articolo 3 È capoverso c) Albo comunale

articolo 3a È Archivio dei dati

articolo 64 È capoverso d) Deroga per allerta canicola

Signora presidente,
Signore e signori consiglieri,

la continua evoluzione delle leggi e delle situazioni rendono periodicamente necessaria anche la modifica del regolamento comunale di Comano. In questo caso per quel che concerne i seguenti aspetti:

- *l'inserimento di una disposizione che permetta, in caso di allerta canicola, l'anticipo dell'orario di lavoro per i cantieri;*
- *l'inserimento della base legale . in un'ottica della protezione dei dati . degli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore;*
- *la determinazione dell'ubicazione dell'albo comunale.*

La prima modifica è stata sollecitata già nel luglio 2016 dalla Sezione degli enti locali (SEL) in relazione ai sempre più frequenti periodi di canicola e la seconda è stata richiesta sempre dalla stessa sezione in data 11 maggio 2017. Per quanto concerne la determinazione dell'ubicazione dell'albo comunale, pur essendo una questione che di primo acchito sembra marginale, è opportuno venga pure regolamentata.

Le proposte sono pertanto state raggruppate in un unico messaggio e di seguito esponiamo alcune considerazioni sulle proposte di modifica.

Aggiunta all'articolo 3 del capoverso . c) Albo comunale

Nell'ambito di un corso di formazione sul tema della edilizia privata è stata suggerito dal giurista di specificare nel regolamento comunale l'ubicazione dell'albo comunale. Questo per determinare in modo inequivocabile il luogo dove vengono esposti gli avvisi ufficiali e definire, nel caso in cui vengano creati altri albi secondari, l'albo ufficiale.

TITOLO I

Disposizioni generali

Nome del Comune È Designazione delle frazioni e dei quartieri È

Stemma È Sigillo comunale È Gonfalone È Albo comunale

Art. 3

a) Sigillo,
stemma

Il sigillo comunale è in metallo, di forma rotonda, ha un diametro di 29 millimetri.

Esso porta il nome del comune e lo stemma, così definito:

A: spaccato: al 1° di rosso, a tre gigli d'oro; al 2° bandato di rosso e d'oro.

Il municipio può conferire valore ufficiale anche a duplicati di materiale diverso.



b) Gonfalone Il gonfalone comunale rappresenta lo stemma.

Esso viene esposto in occasione di elezioni, feste nazionali e altri avvenimenti di importanza locale o regionale, a discrezione del municipio.

c) Albo comunale L'albo comunale è ubicato presso lo stabile amministrativo.

Aggiunta dell'articolo 3a . **Archivio dei dati**

La SEL in collaborazione con l'incaricato cantonale della protezione dei dati chiede la completazione del Regolamento comunale con l'inserimento delle basi legali nell'ottica della protezione dei dati degli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore (nel nostro caso GeCoTi). L'obbligo della base legale è stabilito dall'articolo 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) entrato in vigore il 1° gennaio 2016.

Si tratta quindi in particolare delle banche dati per la gestione fisica delle pratiche comunali correnti (archivi degli incarti) nei vari settori, unitamente alle rispettive liste delle pendenze e della corrispondenza. A titolo d'esempio, si possono citare le banche dati (cartacee e/o elettroniche) delle pratiche correnti nel settore del controllo abitanti, nel settore edilizio, assistenziale, fiscale e le rispettive liste delle pendenze.

Per maggiore chiarezza in calce alle due proposte dei nuovi articoli riportiamo i commenti espressi dall'autorità cantonale.

Art. 3a

a) *Archivio dei dati*

Il comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili delle personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

L'accesso agli archivi di cui al precedente capoverso da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

Il comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Commento

Con archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari s'intendono, come detto, gli archivi attivi . manuali o automatizzati . della documentazione e le liste delle pendenze (gli archivi passivi riguardanti pratiche concluse sono oggetto della legislazione sull'archiviazione). Potendo contenere anche dati personali ed essendo questi ultimi elaborati in modo regolare e duraturo, questi sistemi d'informazione e di documentazione costituiscono nello stesso tempo degli archivi di dati personali, rispettivamente delle elaborazioni sistematiche di dati ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (art. 4 cpv. 4). Essi possono essere di natura sensibile, la base legale deve essere di rango formale (art. 4 cpv. 2 e art. 6 cpv seconda frase) Sul piano comunale esse vanno quindi previste in un regolamento comunale.

Il capoverso 1 disciplina l'oggetto dei sistemi d'informazione e di documentazione (i dati personali, eventualmente meritevoli di particolare protezione, che possono essere elaborati nell'evansione degli affari comunali), lo scopo dell'elaborazione (la registrazione, la gestione ed il controllo della corrispondenza e degli affari) e l'organo responsabile (il Comune). Al fine di coprire le banche dati residuali di tutti gli organi comunali (quindi anche dell'organo legislativo), l'organo responsabile è genericamente definito come Comune.

Il capoverso 2 prevede la modulazione degli accessi agli archivi di cui al capoverso 1 in funzione delle reali e comprovate necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

Il capoverso 3 riserva ala facoltà per il comune di emanare ulteriori e più precise norme, in particolare per quanto riguarda la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

b) Ambiente automatizzato

Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti d'accesso, la durata della conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Commento

Il capoverso 1 stabilisce la facoltà del Comune di gestire più archivi di dati previsti dal diritto settoriale superiore (ad esempio il registro degli abitanti, il catalogo elettorale, l'archivio di dati fiscale, l'archivio di dati del servizio sociale comunale, ecc.) in un unico ambiente automatizzato, rispettivamente tramite un unico applicativo (ad esempio l'applicativo GeCoTi).

Il capoverso 2 richiama esplicitamente il diritto settoriale superiore per quanto concerne gli scopi, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di ogni singolo archivio di dati. Ciò significa che la conglomerazione fisica di più archivi di dati in un unico ambiente automatizzato non comporta la loro fusione parziale o totale in termini di contenuto, di organi responsabili, di diritto d'accesso e di misure di sicurezza, ma unicamente il loro stoccaggio in un contenitore comune. Per il resto, come detto, i singoli archivi di dati devono essere gestiti conformemente al rispettivo diritto settoriale superiore, vale a dire secondo regole proprie, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso.

Aggiunta all'articolo 64 del capoverso . **d) Deroga per allerta canicola**

Durante il periodo estivo, come noto, possono verificarsi dei periodi di canicola che possono avere un impatto negativo sulla salute dei cittadini. In caso di *allerta canicola* . ovvero la previsione di superamento dell'indice di calore 90 per almeno tre giorni consecutivi . il protocollo del Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) del Dipartimento della sanità e della socialità prevede una comunicazione costante con i principali partner, fra cui i comuni. Per quanto concerne i lavoratori che operano nei cantieri e nel settore della pavimentazione stradale il Consiglio di Stato già nel 2007 invitava gli enti locali a modificare le disposizioni **affinché l'inizio lavori sul cantiere potesse essere anticipato alle 06.00** (anziché le 07.00 come previsto ad esempio dal nostro Regolamento comunale). Da parte sua il municipio ha già applicato per i periodi estivi tale disposizione adottando una specifica risoluzione municipale. Accogliendo l'invito della SEL si propone ora l'inserimento di un nuovo paragrafo nell'articolo 64 in modo che la deroga per l'attuazione di questo provvedimento straordinario, abbia la sua base legale vincolata dal Regolamento comunale.

Con l'introduzione di un simile disposto si faciliterebbe l'applicazione di un automatismo secondo il quale, una volta decretato l'avviso di canicola, le imprese avrebbero la possibilità di anticipare automaticamente l'inizio dei lavori sui cantieri alle 06.00.

Si propone quindi l'aggiunta di un capoverso d) . Deroga per allerta canicola . formulato in base al testo suggerito dall'autorità cantonale.

Art. 64

a) Rumori molesti

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Durante i giorni festivi, come pure dalle 20.00 alle 07.00 dei giorni feriali, su tutto il territorio comunale è proibita l'utilizzazione di apparecchi rumorosi per il taglio di tappeti verdi, prati, legna, siepi e per la manutenzione dei fondi.

b) Quietè notturna

Dalle 23.00 alle 07.00 sono di regola vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti e i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.

Eccezioni possono essere concesse di volta in volta dal municipio per eventi o manifestazioni particolari.

Sono vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto.

c) lavori festivi e notturni

Salvo casi speciali, autorizzati dal municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro con macchine ed utensili rumorosi nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché dalle 20.00 alle 07.00 e dalle 12.00 alle 13.00 dei giorni feriali.

L'autorizzazione non è necessaria per lavori di fienagione, di trattamento e di raccolta dei frutti di campagna.

Rimangono riservate le disposizioni cantonale e federali in materia.

d) *deroga per allerta canicola*

Nei giorni in cui è in vigore l'allerta canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, in deroga ai capoversi precedenti, l'orario d'inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06.00 salvo disposizioni contrarie da parte del municipio.

Il municipio in considerazione di quanto esposto vi invita a voler risolvere:

- a) *È approvata la modifica del Regolamento comunale di Comano.*

Con osservanza.

Per il municipio di Comano:

Il sindaco:
Alex Farinelli

Il segretario:
Valerio Soldini

RM 23.8.2017